

- d) il Direttore della Casa Circondariale di Campobasso con nota del 2.8.21 prot. n. 10079;
 - e) il Direttore della Casa Circondariale di Isernia con nota del 3.8.21 prot. n. 1613/21;
 - f) il Direttore Reggente della Casa Circondariale di Larino con nota del 3.8.21 prot. n. 7519/M;
 - g) il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Campobasso con nota del 2.8.21 prot. n. 4159COACB2021;
 - h) il Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Isernia con nota del 2.8.21 prot. n. 1381;
 - i) il Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Larino con messaggio whatsapp;
- ritenuto pertanto di dover prorogare sino al 31 dicembre 2021 l'efficacia e l'applicazione *in parte qua* di detto *Protocollo d'intesa* del 10-12 novembre 2020 prot. n. 1699 limitatamente ai tempi ed alle modalità di partecipazione da remoto alle udienze collegiali e monocratiche di sorveglianza da parte di persona detenuta, internata, in stato di custodia cautelare, fermata o arrestata secondo quanto stabilito dall'art. 7, comma 1 del decreto legge 23 luglio 2021 n 105;

DISPONE CHE:

le modalità ed i tempi di partecipazione da remoto -da parte soltanto di persona detenuta, internata, in stato di custodia cautelare, fermata o arrestata- alle udienze collegiali e monocratiche di sorveglianza, **che si terranno sino al 31 dicembre 2021**, sono le seguenti:

ART. 1

1. La partecipazione ad udienza collegiale e monocratica di persona detenuta, internata, in stato di custodia cautelare, fermata o arrestata avviene mediante collegamento da remoto sulla piattaforma *Microsoft Teams* nelle forme e secondo le modalità -in quanto compatibili- previste dall'art. 146-bis, commi 3, 4 e 5 disp. att. c.p.p.; all'uopo dette persone devono comunicare almeno quattro giorni lavorativi prima dell'udienza all'indirizzo PEC del Tribunale (*tribsorv.campobasso@giustiziacert.it*) o dell'Ufficio di Sorveglianza (*uffsorv.campobasso@giustiziacert.it*) -a seconda della competenza sul fascicolo di riferimento da trattare- i rispettivi indirizzi PEO mediante i quali avverrà il collegamento da remoto.

2. La persona detenuta o internata o in stato di custodia cautelare in Istituto penitenziario partecipa all'udienza dalla postazione esistente nello stesso Istituto.

3. La persona in detenzione domiciliare o agli arresti domiciliari ha facoltà di partecipare all'udienza -previa autorizzazione allo spostamento adottata dal giudice competente su sua apposita istanza- soltanto dalla medesima postazione utilizzata dal suo difensore di fiducia o d'ufficio, il quale ne attesta l'identità in apertura di udienza.

ART. 2

1. Nel caso in cui alla data odierna è stato già emanato il decreto di citazione alle udienze, la cancelleria del Tribunale o dell'Ufficio invita l'Istituto penitenziario, il difensore di fiducia o d'ufficio di persona in



detenzione domiciliare o agli arresti domiciliari a comunicare ai suddetti indirizzi @giustiziacert.it- almeno quattro giorni lavorativi prima dell'udienza- l'indirizzo PEO attraverso il quale stabilire il contatto da remoto e partecipare all'udienza tramite l'apposito *link* allegato all'invito stesso; inoltre comunica - entro il giorno antecedente l'udienza- a detto difensore di fiducia o d'ufficio le modalità del collegamento da remoto.

2. I decreti di citazione all'udienza, che sono emanati dopo la data di questo Provvedimento, contengono:

- a) l'espressa indicazione che la persona detenuta o internata o in stato di custodia cautelare in carcere partecipa da remoto all'udienza -dalla postazione disponibile nell'Istituto penitenziario ove è ristretta- mediante l'utilizzo della piattaforma *Microsoft Teams*;
- b) l'espressa indicazione che il difensore di fiducia o d'ufficio e il suo assistito in detenzione domiciliare o agli arresti domiciliari partecipano da remoto alle udienze -dalla stessa postazione del difensore- mediante l'utilizzo della piattaforma *Microsoft Teams*;
- c) il *link* per il collegamento da remoto e le seguenti succinte istruzioni di utilizzo: *"Il messaggio di invito a partecipare all'udienza è costituito da link ipertestuale riportato nel decreto di citazione, attivando il quale viene chiesto di aprire Teams e, se questo non sia stato già installato, di avviarne l'installazione; si suggerisce, per un più celere collegamento, di avere il software Teams già correttamente installato sul proprio pc. Ai fini di una corretta partecipazione da remoto, il p.c, da cui si avvia il collegamento da remoto, deve essere dotato di webcam e microfono i quali, se sono spenti, devono essere avviati dagli appositi pulsanti di Teams"*.

ART. 3

1. Il giudice di sorveglianza in udienza stabilisce il collegamento da remoto secondo le modalità comunicate e dà atto che si procede con la partecipazione a distanza *'per ragioni di sicurezza COVID-19'*; subito dopo le parti dichiarano espressamente che sono collegate da luogo ove non sono presenti persone non legittimate a partecipare all'udienza.

2. Il difensore di fiducia o d'ufficio e il loro assistito in detenzione domiciliare o agli arresti domiciliari, che partecipano da remoto all'udienza, devono dichiarare in apertura di udienza: le proprie generalità, nonché il comune, la via, il numero civico, l'interno in cui si trova la postazione informatica utilizzata per il collegamento da remoto.

3. La partecipazione da remoto di persona detenuta o internata o in stato di custodia cautelare in Istituto penitenziario avviene alla presenza di una unità (previamente identificata) di polizia penitenziaria, la quale ne attesta l'identità, dà atto che il collegamento audiovisivo è effettivo e reciproco e che non sussistono impedimenti o limitazioni all'esercizio dei diritti e delle facoltà spettanti alla parte detenuta/internata; resta



ferma la facoltà del giudice di disporre, ove lo ritenga indispensabile, la traduzione in udienza della persona detenuta o internata o in stato di custodia cautelare in Istituto penitenziario.

ART. 4

1. L'ausiliario del giudice in udienza dà atto nel relativo verbale della piattaforma utilizzata per il collegamento da remoto, delle modalità di accertamento dei soggetti partecipanti, di tutte le ulteriori operazioni compiute.

2. Durante l'udienza è garantito il collegamento audiovisivo fra il giudice di sorveglianza e le parti.

3. Lo svolgimento dell'udienza avviene con modalità idonee a salvaguardare il contraddittorio e l'effettiva partecipazione di tutte le parti.

4. Il giudice di sorveglianza, qualora sia necessario ai fini di una più stabile connessione, può disporre che le parti, cui non ha dato la parola, disattivino il microfono o il collegamento video, garantendo comunque loro di udire o vedere quanto viene detto dal giudice e dagli altri interlocutori.

5. Le parti collegate da remoto, prima e durante l'udienza, possono trasmettere istanze, atti e documenti in cancelleria mediante email ai suddetti indirizzi di *@giustiziacert.it*; a cura della cancelleria le istanze, gli atti e i documenti trasmessi sono immediatamente stampati e inseriti nel fascicolo.

6. L'eventuale presenza di un interprete è assicurata, ove possibile, nel luogo in cui si trova la persona detenuta o internata o in stato di custodia cautelare in Istituto penitenziario; all'interprete è consentito, ove necessario, l'accesso allo stesso canale di comunicazione per il contatto telefonico riservato previsto per la parte.

ART. 5

1. In udienza -salvo particolari urgenze ed eccezionali esigenze di volta in volta rappresentate (ad es. quelle concernenti la parte e/o il difensore donna in stato di gravidanza o in allattamento)- sono trattati secondo l'ordine alfabetico della lettera iniziale del cognome della persona condannata:

- a) dalle ore 10,00 alle ore 12,00 i procedimenti concernenti prima le persone detenute o internate o in custodia cautelare nell'Istituto di Campobasso, poi quelle nell'Istituto di Larino, a seguire quelle nell'Istituto di Isernia, infine quelle negli Istituti ubicati fuori Regione;
- b) dalle ore 12,00 in poi tutti gli altri procedimenti.

ART. 6

1. E' sempre garantita presso l'aula di udienza la presenza personale di un difensore d'ufficio secondo i turni di reperibilità predeterminati e individuati ai sensi dell'art. 29 disp. att. c.p.p..

ART. 7

1. Resta fermo il calendario delle udienze collegiali e monocratiche fissate sino al 31 dicembre 2021.



2. Le parti si assumono tutti i costi e gli oneri di ogni tipo e natura riguardanti il collegamento da remoto anche in forma riservata.

ART. 8

1. Le suddette disposizioni si applicano per la partecipazione da remoto -soltanto di persona detenuta, internata, in stato di custodia cautelare, fermata o arrestata- a tutte le udienze collegiali e monocratiche che si terranno sino al 31 dicembre 2021.

Il Direttore dott.ssa Roberta Sciorra provveda a pubblicare il presente provvedimento sul sito web del Tribunale di Sorveglianza ed a trasmetterlo:

- a) al C.S.M. (*settimana-emergenzacovid@cosmag.it* – *protocollo.csm@giustiziacert.it*);
- b) al Ministero della Giustizia secondo le modalità stabilite dal D.A.G. con Circolare del 5 maggio 2020 (assunta al protocollo n. 698 di questo Tribunale di Sorveglianza);
- c) al Presidente della Corte d'Appello;
- d) al Procuratore Generale presso la Corte d'Appello di Campobasso;
- e) al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Campobasso;
- f) ai Magistrati di Sorveglianza;
- g) agli Esperti;
- h) al personale amministrativo;
- i) al Prefetto di Campobasso;
- j) al Presidente della Regione Molise;
- k) ai Presidenti dei Consigli degli Ordini degli Avvocati di Campobasso, Isernia e Larino;
- l) ai Direttori degli Istituti penitenziari di Campobasso, Isernia e Larino.

Gli Enti e gli Organismi, che hanno sottoscritto il *Protocollo d'intesa* in oggetto richiamato, possono pubblicare il presente provvedimento sui propri siti online.

Campobasso, addì 5 agosto 2021.

Il Presidente del Tribunale di Sorveglianza
dott. Giuseppe Mastropasqua

